

Indipendenza dell'ufficio di revisione nel caso di revisione limitata

Possibili misure di protezione connesse alla partecipazione all'attività contabile e alla fornitura di altri servizi per la società da verificare

Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori a causa della partecipazione all'attività contabile e alla fornitura di altri servizi, l'ufficio di revisione deve adottare misure adeguate a livello organizzativo o del personale che garantiscano una verifica affidabile (art. 729 cpv. 2 CO). Spetta all'impresa di revisione definire, nell'ambito delle disposizioni generali impartite ai suoi collaboratori, i limiti entro i quali l'ufficio di revisione possa partecipare all'attività contabile della società oggetto della verifica e fornire a quest'ultima altri servizi rilevanti¹; è poi il capo revisore a dare applicazione concreta a tali criteri nel contesto del mandato di revisione. Le spiegazioni riportate di seguito servono da orientamento all'impresa di revisione e al capo revisore, mettendo loro a disposizione gli strumenti necessari per operare correttamente.

La legge richiede provvedimenti sia a livello dell'impresa di revisione (misure organizzative) che a livello delle persone coinvolte in un mandato di revisione (misure del personale). I lavori legati alla contabilità o altri servizi rilevanti¹ nonché la revisione limitata non possono essere effettuati dalla stessa persona o dal medesimo gruppo di persone (Messaggio del Consiglio federale, FF 2004 3599). Occorre pertanto garantire in ogni caso una separazione delle funzioni chiara ed effettiva. Imprese di revisione individuali con una persona non possono quindi partecipare all'attività contabile né fornire altri servizi rilevanti¹

È possibile adottare le misure di protezione descritte di seguito:

Tema	Misure di protezione
L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 729 cpv. 1 CO)	L'impresa di revisione dovrebbe definire direttive, processi e controlli in conformità alle disposizioni della categoria professionale concernenti l'assicurazione della qualità e il rispetto dell'indipendenza ² . compresa la questione della partecipazione all'attività contabile e alla fornitura di altri servizi rilevanti ¹ . Nelle realtà più piccole può risultare adeguata una sorveglianza esterna da parte di un terzo indipendente.

¹ Nel presente documento sono considerati rilevanti unicamente i servizi per i quali sussiste il rischio di dover verificare propri lavori (art. 729 cpv. 2, prima frase, CO).

² Linee guida per l'assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione e Standard svizzero sulla revisione limitata di EXPERTsuisse e FIDUCIARI|SUISSE risp. Standard svizzero di assicurazione della qualità 1 (Controllo della qualità per società di revisione che svolgono revisioni contabili e esami limitati, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi), Standard svizzero di revisione SR 220 (Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio) e Direttive sull'indipendenza di EXPERTsuisse.

<p>Responsabilità per il conto annuale (art. 716a cpv. 1 n. 3 e 6 CO).</p>	<p>La responsabilità per il conto annuale spetta alla società oggetto della verifica risp. al suo consiglio d'amministrazione. L'ufficio di revisione non accetta alcun compito che possa dare l'impressione che assuma tale responsabilità. Per gli aspetti in cui la società verificata detiene un potere discrezionale a livello di contabilità e rendiconto (ad es. ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti, iscrizione all'attivo di determinati costi, rivalutazione, deroghe al divieto di compensazione o cambiamento di principi contabili), l'ufficio di revisione non può esercitare tale discrezionalità in prima persona, bensì tutt'al più evidenziarne i limiti.</p> <p>La partecipazione all'attività contabile, per tanto, deve limitarsi al supporto nella stesura del conto annuale. Ciò significa che la società verificata deve essere autrice e responsabile intellettuale del suddetto documento. Se quest'ultimo viene redatto in toto o nelle sue parti essenziali da collaboratori dell'impresa di revisione (anche qualora essi non siano minimamente coinvolti nell'attività di revisione), l'ufficio di revisione diviene il vero autore del conto annuale e, di fatto, se ne assume la responsabilità.</p> <p>La partecipazione all'attività contabile e la fornitura di altri servizi rilevanti¹ avviene inoltre sulla base di una conferma separata del mandato, che definisce le responsabilità e illustra i rischi esistenti alla società oggetto della verifica.</p> <p>La documentazione (ad es. mediante la verbalizzazione dei contatti tra l'ufficio di revisione e la società verificata) può dimostrare chi ha svolto quale ruolo nella fissazione degli aspetti critici del conto annuale.</p>
<p>Divieto di autocontrollo (art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l'art 28 cpv. 2 n. 4 CO, allegato B dello Standard svizzero sulla revisione limitata, punto VIII delle Direttive sull'indipendenza di EXPERTsuisse)</p>	<p>In particolare c'è il rischio d'autocontrollo per i seguenti lavori per un cliente sottoposto alla revisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alla tenuta della contabilità - Valutazioni - Corporate Finance e attività simili - Difesa degli interessi e consulenza giuridica - Prestazioni di servizi nell'ambito del diritto delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali - Prestazioni di servizi nell'ambito della revisione interna - Prestazioni di servizi nell'ambito dello

	<p>sviluppo o dell'implementazione di sistemi d'informazione finanziaria (sistemi contabili)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione temporanea di personale a clienti sottoposti a revisione - Portfolio Management per terzi - Collocamento di personale
<p>Separazione organizzativa (art. 729 cpv. 2 CO)</p>	<p>Nell'ambito dell'assicurazione della qualità a livello organizzativo, l'impresa di revisione garantisce che la direzione operativa della divisione di revisione e della divisione i cui collaboratori partecipano alla contabilità o forniscono altri servizi rilevanti¹ non venga affidata alla stessa persona o (integralmente o parzialmente) allo stesso gruppo di persone.</p> <p>La separazione organizzativa può avvenire mandato per mandato. Singole persone possono lavorare per entrambe le divisioni, ma non per più mandati della stessa società verificata contemporaneamente. Inoltre, le persone che partecipano alla contabilità, forniscono altri servizi rilevanti¹ o dirigono la relativa divisione non devono avere la facoltà di impartire istruzioni alle persone che partecipano alla revisione o dirigono la divisione di revisione e viceversa.</p> <p>L'esclusione dell'assegnazione di istruzioni può essere formalizzata in un regolamento.</p>
<p>Separazione a livello del personale (art. 729 cpv. 2 CO)</p>	<p>Nell'ambito dell'assicurazione della qualità a livello dei mandati, l'impresa di revisione garantisce che le persone che svolgono lavori legati alla contabilità o forniscono altri servizi rilevanti¹ per il cliente sottoposto alla revisione non sono coinvolti nei lavori di revisione per lo stesso cliente.</p>
<p>Rapporti all'interno di un gruppo (art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 728 cpv. 6 CO)</p>	<p>Le disposizioni in materia di indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con l'ufficio di revisione (gruppo). In altre parole, non è possibile aggirare le prescrizioni della legge affidando a società giuridicamente separate l'incarico di svolgere le attività rilevanti nell'ottica del divieto di autocontrollo. Anche in questo caso deve sussistere una separazione chiara ed effettiva sia a livello organizzativo che del personale.</p>

<p>Dipendenza economica (art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 728 cpv. 2 n. 5 CO; punto IX B.3 delle Direttive sull'indipendenza di EXPERTsuisse)</p>	<p>Nell'ambito di una revisione limitata, l'onorario fatturato alla società oggetto della verifica per la fornitura di altri servizi può essere tendenzialmente più alto di quello ammissibile nel contesto di una revisione ordinaria a causa del divieto di autocontrollo meno rigoroso. Tuttavia, se la quota di onorario relativa a una società verificata (incl. tutte le imprese consolidate) supera il dieci per cento della media complessiva degli onorari percepiti dall'impresa di revisione negli ultimi cinque anni, possono insorgere preoccupazioni circa una dipendenza economica. Al più tardi al momento in cui la quota di onorario supera il 20 per cento, l'indipendenza economica non è più garantita.</p>
<p>Documentazione (art. 730c CO)</p>	<p>In relazione al mandato concreto, nelle carte di lavoro devono essere documentate le considerazioni in merito all'indipendenza fatte per valutare l'accettazione e il mantenimento del mandato.</p>
<p>Relazione di revisione (art. 729b cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 CO)</p>	<p>Nella relazione di revisione, l'ufficio di revisione deve dichiarare se ha partecipato all'attività contabile o fornito altri servizi rilevanti¹ (e in caso affermativo quali) nonché indicare le misure di protezione adottate a livello organizzativo e del personale al fine di garantire una verifica affidabile.</p> <p>La firma della relazione di revisione da parte del capo revisore e di una seconda persona che ha partecipato all'attività contabile o alla fornitura di altri servizi rilevanti¹ per la stessa società non è compatibile con l'indipendenza.</p>